



**Tribunale Ordinario di Trani**

**Trib.Trani - FALLIMENTARE**

**Il Giudice dott. Rana Giuseppe,**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/10/2023,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso per omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

visto il decreto di ammissione;

vista le osservazioni di IBL Banca;

vista la relazione finale del gestore OCC;

osservato che il termine di cui all'art. 70, comma 3, c.c.i.i. è palesemente ordinatorio, non essendo assistito da alcuna espressa sanzione e potendo valere le osservazioni anche come sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del tribunale;

osservato che, come in parte riconosce anche lo stesso gestore rimettendosi a questo tribunale, sussiste l'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 69, comma, 1 c.c.i.i.:

- il debitore ha contratto il secondo finanziamento nel 2009 quando era già evidente la sua incapienza relativamente allo stipendio di operaio di soli euro 1100,00 mensili ed al carico di una famiglia in formazione priva della disponibilità di un immobile di proprietà (peraltro non sono certe le disponibilità reddituali del coniuge);

- è seguita una serie di operazioni finanziarie, con la partecipazione dei familiari, che non hanno fatto che aggravare, nonostante talune estinzioni anticipate, la situazione del indebitamento;

- le operazioni successive al 2009 non mostrano una cronologia in qualche modo sovrapponibile alle vicende lamentate quali fatti sopravvenuti e determinanti (malattia della figlia e separazione);

. le determinazione in via consensuale di un assegno mensile di euro 500,00 mensili concorso nel mantenimento della figlia appare addirittura insensata in un contesto come quello descritto;

rilevato che la situazione è talmente evidente che la valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori non pare avere alcuna evidenza causale rispetto al sovraindebitamento e rifluisce solo nella preclusione della contestazione della convenienza, che nello specifico è assorbita dalle superiori considerazioni;

ritenuto pertanto che va negata l'omologazione e vanno revocati tutti provvedimenti emessi con il decreto del 22.5.2023;

**P.Q.M.**



Rigetta la domanda di omologazione e revoca tutti provvedimenti emessi con il decreto del 22.5.2023, dichiarando l'inefficacia delle misure protettive;  
dispone che il presente decreto sia pubblicato nel sito web di questo tribunale.

18 ottobre 2023

Il Giudice  
dott. Rana Giuseppe

